REGOLAMENTO (CEE) N. 95/82 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1982

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 19 maggio 1981, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 5 069 tonnellate di cereali all'UNRWA a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1981 ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (7) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento olandese è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(7) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1981.

2. **Beneficiario** : UNRWA.

3. **Luogo o paese di destinazione** : Israele.

4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.

5. **Quantitativo totale** : 3 700 tonnellate (5 069 tonnellate di cereali).

6. **Numero di partite** : 2.
 — Partita 1 : 1 900 tonnellate ;
 — Partita 2 : 1 800 tonnellate.

7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
 Verkoop- en Inkoopbureau (VIB), Kouvenderstraat 229, NL-Hoensbroek (telex 56 396).

8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.

9. **Caratteristiche della merce** :
 — farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti ;
 — umidità : massimo 14 % ;
 — tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
 — tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.

10. **Condizionamento** :
 — in sacchi (1) ;
 — qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi, peso minimo 600 g (in containers di 20 piedi) ;
 — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 — iscrizione sui sacchi : iscrizione impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
 « WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA / FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES ».

11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.

12. **Fase di consegna** : cif.

13. **Porto di sbarco** : Ashdod.

14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.

15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 29 gennaio 1982, alle ore 12.

16. **Periodo d'imbarco** :
 — Partita 1 : dal 15 febbraio al 15 marzo 1982 ;
 — Partita 2 : aprile 1982.

17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.